

Relazione illustrativa

Disposizioni di modifica della l.r.30/2009 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT)

La proposta di legge si rende necessaria per consentire che ARPAT per l'esercizio di funzione amministrativo di supporto alla Regione Toscana, si possa avvalere, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, dell'Avvocatura regionale.

Inoltre, viene specificato che Arpat qualora non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali possa utilizzare, previa intesa con Estar, le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale effettuate da Estar ai sensi dell'articolo 101 della l.r.40/2005.

Art. 1 Modifiche all'articolo 20 della l.r. 30/2009 – Patrocinio dell'avvocatura regionale

L'articolo introduce all'articolo 20 della l.r. 30/2009, il comma 5 bis, in cui viene prevista la possibilità per ARPAT di avvalersi del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura regionale, ai sensi della l.r. 63/2005.

Art 2. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 30/2009. Accesso alle graduatorie delle selezioni pubbliche

L'articolo introduce all'articolo 33 della l.r. 30/2009, il comma 4 bis, che prevede la possibilità per l'ARPAT, previa intesa con Estar, di utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale, qualora ARPAT non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili.

Art. 3 Norma finanziaria.

L'articolo precisa che dalle presenti modifiche non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.